#### Statuto

### Associazione DISABILINCORSA onlus

#### Titolo I

denominazione – oggetto – sede – durata

Art. 1 - E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con la denominazione: "Disabilincorsa - Onlus".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art.2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie.

In particolare l'Associazione intende:

- assicurare un adeguato sostegno e supporto ai soggetti disabili, tesi al complessivo superamento della loro condizione, fornendo contemporaneamente ai familiari assistenza ed indirizzi di comportamento coerenti ed efficaci per il raggiungimento degli obbiettivi d'inserimento sociale.
- Promuovere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente al tema dell'handicap, in qualsiasi forma, compresa ad esempio la organizzazione o realizzazione d'eventi.
- Curare l'elaborazione, l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di materiali a stampa o

su altri supporti, ad esempio informatici, audio e video, per diffondere e divulgare i vari progetti.

- Attivare e gestire servizi, autonomamente o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, necessari a fornire concrete ed immediate risposte ai soggetti con handicap e alle loro famiglie nell' ottica di predisposizione di programmi che siano propedeutici al loro inserimento nella società.
- Promuovere e partecipare alle attività istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico-privato, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle regioni e degli enti locali) che si sviluppano sul territorio con lo scopo di diffondere i principi posti alla base dell'attività dell'associazione.
- Organizzare e promuovere attività di programmazione nel campo dell'informatica, della robotica e della telematica, che riesca a favorire, direttamente od indirettamente, la comunicazione e/o integrazione di persone disabili.
- Contrastare ogni opinione che ritenga di escludere i soggetti con svantaggio.
- Incoraggiare tutti gl'interventi, privati e pubblici, ad esempio nella promozione di pratiche sportive ed attività culturali, artistiche e di formazione che indirizzino le persone verso una vita libera accrescendo la propria autonomia e favorendone concretamente la loro piena integrazione nella società.

A titolo esemplificativo possono essere anche svolte dall'Associazione le seguenti attività:

- attività sportive in genere, dilettantistiche o agonistiche, quali, a solo titolo di esempio, corse podistiche, maratone, ciclismo, sport di montagna in generale compreso alpinismo, speleologia, nuoto e pallanuoto, pallavolo, tennis da tavolo ed altri sport in genere.
- Organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, eno-gastronomici, manifestazioni ed eventi in genere.

- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente al tema dell'handicap, in qualsiasi forma, compresa, a solo titolo di esempio, l'organizzazione, la gestione, la promozione o comunque la realizzazione di eventi, cene ed aperitivi al buio.

- Attività di ricerca in campo sportivo, scientifico e tecnologico, per migliorare l'accessibilità e l'integrazione delle persone disabili.

L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli associati.

L' associazione potrà, con equilibrio, dignità e rispetto della propria autonomia, aderire ed accedere alla struttura pubblica ed ai servizi pubblici convenzionati operanti nei settori di proprio interesse per facilitare la propria attività e per meglio integrarla socialmente, ai fini di un più coordinato e qualificante sistema dei servizi prestati.

L'associazione potrà partecipare quale socio od associato ad associazioni e/o altri organismi nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

Art.3 - La sede legale dell'associazione è stabilita in Treviglio, via G.B. Rozzone.

L'associazione con delibera del Consiglio Direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Il trasferimento della sede non comporta variazione dello statuto.

Art.4 - La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell' atto costitutivo con durata illimitata.

Titolo II

patrimonio

Art.5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote sociali che ciascun socio è tenuto a versare annualmente, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Dai contributi di terzi sia italiani che esteri.
- Da eventuali lasciti e donazioni di terzi.
- Dai contributi dello Stato, dell' Unione europea, di enti e istituzioni pubbliche.
- Da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
- Da eventuali entrate derivanti dall' organizzazione o dalla partecipazione occasionale ad iniziative sociali come mostre, feste, rappresentazioni, intrattenimenti ed altri simili eventi.
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte, con carattere marginale ed in via strumentale, al perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione.
- Da entrate da attività direttamente connesse a quelle istituzionali come indicato all'art 2 del presente statuto.

### Titolo III

### associati

- Art.6 Gli associati sono esclusivamente persone fisiche senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; i requisiti indispensabili per l'ammissione a tale qualifica sono:
  - a) l'intervenuto raggiungimento della maggiore età;
  - b) l'espressa accettazione della gratuità dell'attività volontaria da svolgere in seno all'associazione;
  - c) 'L'espressa accettazione del presente statuto, del regolamento interno dell'associazione, delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
  - d) la presentazione al Presidente dell' associazione di formale richiesta scritta di ammissione all' associazione, in cui l' aspirante associato dovrà specificatamente dare atto dell'accettazione di quanto indicato ai precedenti punti "b" e "c";

e) il versamento della quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali, alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.

Il venire meno di uno qualunque dei requisiti sopra elencati, ovvero il mancato rispetto delle regole e dei principi che informano l'attività dell' associazione, comporterà la perdita della qualifica di associato.

Sono soci sostenitori coloro che verseranno spontaneamente una certa quota a favore dell'Associazione, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali dell'Associazione stessa, non hanno diritto di voto ne sul patrimonio sociale. Sono altresì soci sostenitori i minori di anni diciotto (previa autorizzazione scritta di chi ha la patria potestà o la legale rappresentanza). I soci sostenitori non rientrano tra i soci effettivi. Sono coloro che, pur condividendo le finalità dell'Associazione non operano per il loro raggiungimento ma sottoscrivono volontariamente le quote associative.

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 460/97 lettera h) si esclude espressamente per i soci, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sarà compito del Consiglio Direttivo nominato dai soci, verificare e formalmente constatare la perdita della qualifica di associato, previa contestazione all' interessato, il quale potrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine assegnatogli dal consiglio stesso.

E' competente a deliberare sull' ammissione od esclusione degli associati il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Le relative delibere, assunte periodicamente dall' organo amministrativo, saranno comunicate all' assemblea in occasione della prima riunione successiva.

E' riservata agli associati la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall' associazione, mediante semplice comunicazione scritta al Presidente. Anche di tali recessi verrà data comunicazione all' assemblea in occasione della prima riunione successiva.

I diritti di partecipazione all' associazione non possono essere ceduti a terzi.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote ed il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Sarà compito del Consiglio Direttivo redigere un regolamento di gestione interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati nel quale verranno approfonditamente trattati gli aspetti connessi al rapporto tra gli associati e l' associazione e tutti gli altri temi riferiti alla vita associativa.

## Art.7 - Sono organi dell' associazione:

- 1) l' Assemblea degli Associati
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente dell' Associazione
- 4) il Collegio Sindacale, se nominato dall' Assemblea
- 5) il Collegio dei probiviri, se nominato dall' Assemblea

### Titolo IV

### Assemblea

Art.8 - L' assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l' universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all' anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale od entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito:

- all' approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- all' elezione del Consiglio Direttivo, del suo Presidente ed eventualmente del Vice Presidente;
- all'elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- all'eventuale elezione del Collegio dei Probiviri;
- all'approvazione dei regolamenti interni all' associazione;
- a tutte le altre attività attinenti la gestione sociale riservate per legge e per statuto alla sua competenza e/o che siano stati posti all'ordine del giorno per l'approvazione dell'assemblea degli amministratori.

Spetta all' assemblea straordinaria deliberare in merito:

- proposte di modifiche dello statuto;
- proroga della durata dell' associazione;
- scioglimento anticipato, liquidazione e nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio dell' associazione.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione scritta contenente l' ordine del giorno, il luogo, il giorno e l' ora stabiliti per la prima e seconda convocazione ed inviata entro 8 giorni precedenti quello fissato per l' adunanza, ovvero nei casi d' urgenza dovrà essere distribuita a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

La assemblea straordinaria può essere presentata all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza e non è consentita l'espressione del voto degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle forme sopra precisate, usare qualunque forma di pubblicità diretta per una migliore e più efficace diffusione dell'avviso di convocazione delle assemblee.

Hanno diritto ad intervenire all' assemblea tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative ed ognuno ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza, dal vicePresidente o, in mancanza anche di quest' ultimo, dal consigliere più anziano.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Titolo V

Consiglio Direttivo

Art.9 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di venticinque consiglieri. L'assemblea, prima di procedere alla nomina dei consiglieri, ne fisserà il numero.

I membri del consiglio devono essere scelti tra gli associati, sono rieleggibili, sono dispensati dal presentare cauzione e durano in carica tre esercizi.

In caso di cessazione della carica di un consigliere, il consiglio può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea degli associati che provvederà alla sostituzione definitiva.

Il Consiglio Direttivo, se non vi avrà provveduto l'assemblea degli associati, nominerà al proprio interno il Presidente ed il vice Presidente. Nessun compenso è dovuto al Presidente, al vice Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, essendo le cariche gratuite.

Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandoli nella deliberazione, parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, oppure ad un comitato esecutivo. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui al comma 6, dell' art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera od altro mezzo di comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di fax od altri mezzi informatici, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in mancanza di entrambi dal più anziano dei consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

A titolo esplicativo e non limitativo, al Consiglio Direttivo spettano i seguenti poteri:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i rendiconti annuali consuntivi e preventivi da sottoporre all' assemblea per la loro approvazione;
- c) predisporre e/o modificare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all' assemblea per la loro approvazione;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all' attività associativa;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l' ottenimento di affidamenti bancari, ritenuti indispensabili per la migliore gestione del cash flow dell' associazione;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- g) nominare eventuali direttori determinandone i poteri, le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere e licenziare il personale dell' associazione, determinandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione degli associati in riferimento all'art .6 del presente statuto;
- j) deliberare circa l'apertura di sedi operative ivi compresa la nomina dei responsabili delle stesse.

Titolo VI

Il Presidente

Art.10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo (ed in sua assenza, ove nominato, il vicepresidente) ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è perciò autorizzato a:

- a) agire a tutela degli interessi dell' associazione, anche mediante la proposizione di querela ed attraverso l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l' associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;
- c) riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) delegare i propri poteri, in tutto od in parte ad altro membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a funzionari ed operatori dell' associazione o a terzi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice Presidente, se nominato.

### Titolo VII

# Il collegio sindacale

Art.11 - Il collegio sindacale è nominato dall' assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non associati. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione dell' associazione, vigila sull' osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli associati.

I sindaci effettuano gli accertamenti periodici stabiliti dalla legge e possono procedere, anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell' apposito libro.

In particolare il collegio sindacale dovrà redigere una relazione sul rendiconto annuale che dovrà essere allegata allo stesso.

La carica di sindaco è gratuita qualora si tratti di associati mentre il Consiglio Direttivo potrà prevedere un gettone di presenza qualora si tratti di figure esterne nominate dall'assemblea degli associati.

#### Titolo VIII

# Collegio dei probiviri

Art. 12 - Il collegio dei probiviri è nominato dall' assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ed è costituito da tre membri scelti tra non associati di comprovata integrità morale.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Potranno tuttavia ricevere i gettoni di presenza che saranno determinati dal Consiglio Direttivo ed i rimborsi delle spese vive sostenute con autorizzazione del Presidente.

Il collegio dei probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi ovvero tra uno o più associati e l'associazione, in merito all' interpretazione o all' applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti all' autorità giudiziaria.

L' impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Titolo IX

#### Rendiconto economico e finanziario

Art.13 - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2016.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto formato dallo stato patrimoniale, dal conto proventi e dalle spese che, unitamente alle note esplicative ed alla relazione sulla gestione, verrà sottoposto all' approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli obbiettivi di solidarietà sociale di cui all' articolo 2 del presente statuto. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### Titolo X

### Scioglimento

Art.14 - In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell' articolo 8 del presente statuto nominerà uno o più liquidatori stabilendone i relativi poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel medesimo settore, sentito l'organismo di controllo indicato all' articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre

1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

# Titolo XI

# Norma di chiusura

Art.15 - per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

IL Presidente	II Segretario